

**REGOLAMENTO N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

### **Esiti della pubblica consultazione**

**Roma, 3 giugno 2011**

Nell'ambito della procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento in materia di costituzione e amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito Codice), sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 5 soggetti:

- [AICA \(Associazione Italiana Consulenti in diritto, economia e tecnica delle Assicurazioni\)](#)
- [ANIA \(Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici\)](#)
- [ASSIREVI \(Associazione Italiana Revisori Contabili\)](#)
- [CNA \(Consiglio Nazionale degli Attuari\)](#)
- [Riccardo Artioli](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

**AVVERTENZA SULLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEI COMMI:** Gli esiti sotto riportati seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Il testo definitivo del Regolamento reca una numerazione degli articoli e dei commi diversa da quella del documento posto in pubblica consultazione.

### **OSSERVAZIONI**

#### **Art. 2 (Definizioni)**

##### **Comma 1, lettera a)**

L'ANIA propone di modificare la definizione di “contratto a prestazione rivalutabile” considerato che le prestazioni potrebbero anche non incrementarsi.

Proposta non accolta. La circostanza che le prestazioni potrebbero non incrementarsi non è rilevante ai fini della definizione, che risulta già prevista nel Regolamento Isvap n. 35/2010.

### **Comma 1, lettera f)**

L'ANIA segnala che l'organo amministrativo dell'impresa può delegare ad un soggetto terzo l'attività di costituzione e di controllo delle gestione separate.

La costituzione di ciascuna gestione separata e l'approvazione del relativo regolamento rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo dell'impresa che deve adottare una specifica delibera.

### **Art. 4 (Principi generali)**

Il Sig. Artioli propone che nella costituzione della gestione separata sia espressamente specificata la tipologia di prodotti che possono essere collegati alla stessa.

Proposta non accolta. La costituzione di gestioni separate specifiche per tipologia di prodotto rientra nell'autonomia decisionale dell'organo amministrativo dell'impresa. Peraltro un vincolo normativo in tal senso comporta il rischio di mancato raggiungimento di una massa critica di attivi su cui far operare il principio della mutualità nonché un incremento dei costi di gestione, con effetti negativi per le imprese e per la massa degli assicurati.

Il CNA chiede di spiegare se il principio enunciato nell'articolo secondo il quale le imprese sono tenute a garantire nel tempo l'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione riguardi o meno la realizzazione continuativa nel tempo di minus/plusvalenze al fine di ottenere un rendimento equo ovvero il più possibile privo di salti.

Il principio generale esposto nell'articolo 4 assicura che, attraverso idonee politiche di investimento e disinvestimento, gli assicurati possano essere tutelati da disparità rispetto ai contraenti "forti" quali possono essere gli investitori istituzionali o altri clienti *corporate*. E' rimessa alla responsabilità delle imprese l'adozione di ogni idonea iniziativa gestionale per il conseguimento di tale obiettivo.

### **Art. 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata)**

#### **Comma 2**

L'ANIA, con riferimento alla individuazione degli importi massimi, chiede se la delibera assunta dall'organo amministrativo possa essere modificata e, in caso affermativo, chiede di conoscere la procedura amministrativa da seguire.

Il Regolamento prevede la possibilità di modificare la delibera adottata dall'organo amministrativo. In tal caso la delibera modificata deve essere trasmessa all'Autorità entro il termine di 15 giorni dalla relativa adozione.

L'ANIA chiede se le limitazioni riguardanti gli importi movimentati da un unico contraente e il periodo di permanenza minima nella gestione separata nonché le condizioni economiche per l'uscita riguardino, per le gestioni separate già costituite alla data di entrata in vigore del Regolamento, solo i contratti stipulati successivamente alla data di adeguamento fissata dall'articolo 17, comma 2, del Regolamento.

Si conferma che le limitazioni introdotte dalla norma al fine di attuare i principi generali di cui all'articolo 4 sono applicabili solo ai nuovi contratti stipulati successivamente alla data di adeguamento prevista dall'art. 17 del Regolamento in quanto i presidi stabiliti dall'organo amministrativo introducono delle limitazioni che devono essere definite anche a livello

contrattuale. Per i contratti stipulati prima della data di adeguamento, l'impresa, al fine del rispetto della parità di trattamento di tutti gli assicurati di cui all'articolo 4, deve comunque adottare idonei presidi a livello gestionale.

AICA e CNA chiedono se i limiti massimi di importi movimentabili da un unico contraente possano essere espressi in termini percentuali rispetto alla dimensione della gestione separata.

Si conferma tale possibilità.

L'ANIA chiede se gli importi massimi costituiscano una soglia di riferimento per le movimentazioni di un unico contraente oltre la quale l'organo amministrativo si impegna ex ante, nella delibera, ad assumere presidi speciali in termini di permanenza minima e di penalità di uscita, in modo da garantire il rispetto dei principi generali stabiliti dall'articolo 4.

Il comma viene riformulato al fine di chiarire che per le movimentazioni che superano gli importi massimi stabiliti in delibera devono essere individuati dal Consiglio di Amministrazione idonei presidi a livello gestionale e contrattuale nonché i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita.

L'ANIA propone che nella delibera di costituzione della gestione separata venga definito un arco temporale limitatamente al quale sia possibile movimentare gli importi in quanto il contraente può effettuare più versamenti, anche su più contratti e procedere anche a più operazioni di riscatto parziale.

Proposta accolta. Il comma viene riformulato, prevedendo che nella delibera venga definito un arco temporale ai fini della determinazione dell'importo massimo delle movimentazioni in entrata e in uscita. Pertanto è stato previsto che più operazioni effettuate nel periodo definito nella delibera da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, si intendono riferite ad un'unica operazione.

L'ANIA, con riferimento alla definizione nella delibera degli importi massimi in funzione della dimensione della gestione, chiede se sia possibile definire tali importi, nonché i periodi di permanenza minima e le condizioni economiche per l'uscita, anche in funzione di altri parametri, quali ad esempio il tempo trascorso dalla data di decorrenza.

Gli ulteriori parametri presi a riferimento per garantire il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 4 rientrano nella discrezionalità dell'organo amministrativo.

L'ANIA chiede se nei contratti collettivi la definizione di unico contraente debba riferirsi alle singole teste assicurate. Il CNA chiede che le disposizioni limitative previste nella delibera dell'organo amministrativo non siano applicabili ai fondi pensione ed alle polizze collettive stipulate dai datori di lavoro per la garanzia di specifici istituti contrattuali quali, ad esempio, il TFR.

L'ANIA e il CNA chiedono conferma dell'esclusione dalla delibera dei piani individuali pensionistici assicurativi.

La delibera dell'organo amministrativo può escludere dall'applicazione delle limitazioni le suddette fattispecie contrattuali. Relativamente ai contratti collettivi, non finalizzati a garantire specifici istituti contrattuali, la delibera può stabilire che le limitazioni non si applicano al

contraente ma alle singole teste assicurate; le motivazioni sottostanti tale scelta devono essere illustrate nella delibera.

#### **Art. 6 (Regolamento della gestione separata)**

Il CNA fa presente che le disposizioni contenute in tale articolo determinano discrasie rispetto alla disciplina normativa relativa ai fondi interni a cui sono collegati i contratti unit linked.

Le peculiarità dei contratti rivalutabili rispetto ai contratti *unit linked* determinano la necessità di applicare una differente disciplina contabile, amministrativa e di informativa contrattuale.

#### **Comma 1, lettera a)**

L'ANIA e il CNA propongono, al fine di definire in modo univoco la denominazione della gestione separata, la creazione di un *database* aggiornato.

Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato prevedendo all'articolo 5 la comunicazione informatica da parte delle imprese all'Autorità dei dati anagrafici di tutte le gestioni separate (sia già operanti sia di nuova costituzione) e di ogni successiva modifica, compresa la chiusura della gestione separata per qualsiasi causa essa avvenga. Il *database* sarà pubblicato sul sito dell'Autorità in un'apposita sezione e consultabile dalle imprese.

#### **Comma 1, lettera b)**

Il CNA chiede chiarimenti in merito all'indicazione della valuta di denominazione e del relativo legame con la valuta degli investimenti, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 40 del Codice.

Per valuta di denominazione si intende quella in cui sono espresse le prestazioni contrattuali; pertanto le attività presenti nella gestione separata sono denominate nella medesima valuta.

#### **Comma 1, lettera c)**

L'AICA chiede che venga fissato un periodo minimo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento realizzato dalla gestione separata.

Proposta non accolta. L'introduzione di un periodo di osservazione minimo limiterebbe l'autonomia gestionale delle imprese nell'amministrazione delle gestioni separate senza necessariamente apportare benefici agli assicurati.

#### **Comma 1, lettera d)**

L'ANIA chiede se sia possibile non esplicitare nel regolamento le tipologie ed i limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, effettuando nel regolamento un rinvio alle attività ammissibili secondo la normativa vigente; nella nota informativa verrebbero comunque esplicitati i limiti qualitativi e quantitativi delle attività. Tale richiesta riguarderebbe le sole gestioni separate che possono investire le risorse sulla base di tutte le possibilità consentite dalla normativa di settore.

Proposta non accolta. Il regolamento, che costituisce parte integrante delle condizioni contrattuali, deve esplicitare le tipologie nonché i limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti.

L'ANIA chiede che il regolamento della gestione separata non indichi i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui al Regolamento Isvap n. 25/2008 in materia di operazioni infragruppo in quanto la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse è già salvaguardata dall'ottemperanza delle disposizioni contenute nel medesimo Regolamento Isvap n. 25/2008 e nel Regolamento ISVAP n. 35/2010 in materia di informativa precontrattuale. Anche per i prodotti previdenziali collegati a gestioni separate specifiche disposizioni sui conflitti di interessi sono previste dal d. lgs. n. 252/2005 e dalle disposizioni di attuazione.

Proposta non accolta. Ferma restando la disciplina di cui ai Regolamenti Isvap nn. 25/2008 e 35/2010, l'indicazione nel regolamento della gestione separata dei limiti di investimento con le controparti consente al contraente di avere un'adeguata informativa in merito all'esposizione degli investimenti della gestione nei confronti dei soggetti con i quali si possono configurare potenziali situazioni di conflitto di interesse con l'impresa di assicurazione.

#### **Comma 1, lettera e)**

L'ANIA chiede, nell'ipotesi in cui la gestione separata non sia istituita per particolari gruppi di contraenti, la possibilità di omettere nel regolamento le tipologie di polizza ed i segmenti di clientela cui è eventualmente dedicata la gestione.

Si conferma che nel caso in cui la gestione separata sia aperta a tutti i contraenti ed a tutte le tipologie di polizza il regolamento non deve recare le indicazioni di cui alla lettera e).

#### **Comma 1, lettera h)**

L'ANIA chiede di includere tra i costi gravanti sulla gestione separate anche altre tipologie di spesa.

Proposta non accolta. Le ulteriori spese sostenute dall'impresa sono coperte dai caricamenti e dal trattenimento di una parte del rendimento realizzato dalla gestione, così come specificato nel fascicolo informativo. Conseguentemente, ai fini del calcolo del risultato finanziario della gestione, potranno gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile e le spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività.

#### **Comma 1, lettera i)**

L'ANIA chiede che l'attribuzione degli utili eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi sia applicabile ai contratti stipulati successivamente alla data di adeguamento delle gestioni separate alle disposizioni del Regolamento.

Proposta non accolta. L'attribuzione degli eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi alla gestione separata era già prevista dalla circolare Isvap n. 551/2005 ed stata riproposta nell'articolo 51, comma 4, del Regolamento Isvap n. 35/2010. Pertanto la mancata attribuzione degli utili potrà essere ricondotta solo ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati antecedentemente alla data di emanazione della citata circolare Isvap n. 551/2005 e collegati a gestioni separate chiuse a nuove emissioni.

L'AICA propone che il regolamento della gestione separata indichi anche l'aliquota minima di retrocessione "stabilita".

Proposta non accolta. L'aliquota di retrocessione è indicata nelle condizioni di polizza dei diversi prodotti commercializzati che possono essere collegati alla medesima gestione separata. Pertanto non è possibile definire *ex ante* nel regolamento una aliquota minima di retrocessione in quanto nella gestione stessa possono confluire nel futuro prodotti caratterizzati da diverse misure di retrocessione.

### **Art. 7 (Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata)**

L'ANIA propone di consentire alle imprese di costituire un fondo di perequazione al fine di stabilizzare i risultati finanziari nel lungo periodo mediante l'accantonamento di parte dei proventi realizzati nel periodo di osservazione.

Proposta non accolta. Il meccanismo di funzionamento delle gestioni separate già oggi consente la possibilità di attivare adeguati presidi gestionali per la stabilizzazione dei rendimenti finanziari. Le imprese infatti attraverso una oculata gestione degli smobilizzi possono far emergere o meno le plusvalenze o le minusvalenze latenti in modo da ottimizzare la redditività delle gestioni.

#### **Comma 1**

Il sig. Artioli propone che il calcolo del tasso medio di rendimento sia effettuato con una maggiore frequenza (giornaliera, settimanale o mensile) al fine di retrocedere all'assicurato un rendimento che rifletta l'effettiva permanenza della polizza nella gestione separata. Inoltre propone di rendere più trasparente l'informativa periodica resa ai contraenti.

Proposta non accolta. Il comma disciplina la metodologia di calcolo del tasso di rendimento della gestione separata relativo ad un periodo di osservazione che viene stabilito in via autonoma dall'impresa. Relativamente all'informativa periodica resa ai contraenti si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Isvap n. 35/2010.

#### **Comma 2**

L'ANIA chiede conferma che gli scarti di negoziazione che concorrono alla determinazione del risultato finanziario della gestione separata siano da ricomprendere solo per gli investimenti obbligazionari immobilizzati.

Interpretazione corretta e in linea con le disposizioni contabili di cui all'articolo 16, comma 16, del d.lgs. 173/1997 e del piano dei conti di cui all'allegato 9 al Regolamento Isvap n. 22/2008.

L'ANIA chiede che nel calcolo del risultato finanziario siano incluse anche le perdite derivanti dalla svalutazione di attività per stato di insolvenza del debitore a seguito di procedure concorsuali, tenuto conto che in tal senso si è già espressa anche l'amministrazione finanziaria che riconosce tali perdite fiscalmente rilevanti.

Proposta non accolta. Al ricorrere della fattispecie la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione della Autorità ai fini di una valutazione, caso per caso, delle misure da adottare.

### **Comma 3**

L'AICA propone una modifica formale delle modalità di determinazione della giacenza media delle attività e chiede di precisare il significato di "giacenza media".

Proposta accolta. Il comma viene modificato e viene inserita all'art. 2 la definizione di giacenza media.

### **Comma 4**

L'AICA propone di indicare un criterio univoco da utilizzare ai fini del calcolo della "giacenza media".

Proposta non accolta. I diversi criteri impiegati dalle imprese nel calcolo della giacenza media, purché coerenti con la prassi contabile, non possono essere definiti in modo univoco dall'Autorità.

## **Art. 8 (Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata)**

### **Comma 1**

L'Assirevi e il CNA propongono di prevedere il ricorso a metodologie di stima per la determinazione delle riserve matematiche. L'Assirevi propone di specificare che le riserve matematiche siano quelle di cui all'articolo 30 del Regolamento Isvap n. 21/2008.

Proposte accolte. Il comma è stato modificato inserendo il richiamo all'articolo 30 del Regolamento Isvap n. 21/2008 e prevedendo che la valutazione delle riserve matematiche possa essere effettuata anche mediante il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Regolamento Isvap n. 21/2008.

Il CNA chiede di rendere obbligatoria, in sede di redazione del rendiconto della gestione, la certificazione delle riserve matematiche da parte dell'attuario incaricato della società di revisione.

Proposta non accolta. Le funzioni di determinazione, controllo e verifica sulle riserve matematiche delle gestioni separate rientrano nella sfera di competenza dell'attuario incaricato dell'impresa di assicurazione.

### **Comma 2**

L'Assirevi propone di specificare che il valore delle attività è quello di carico nella contabilità generale dell'impresa.

Proposta accolta. Il comma è stato modificato.

### **Comma 3**

L'Assirevi e l'ANIA chiedono di specificare che l'integrazione con attivi di proprietà dell'impresa a fronte delle minusvalenze iscritte in bilancio debba avvenire solo se il valore complessivo delle attività della gestione separata risulti inferiore all'ammontare delle riserve matematiche. L'ANIA chiede che tale integrazione avvenga solo in presenza di un saldo negativo tra minusvalenze e riprese di valore delle attività presenti nella gestione separata.

Proposte accolte. Il comma è stato modificato.

Il CNA chiede chiarimenti in merito alle attività utilizzabili dall'impresa ai fini dell'integrazione degli attivi di cui al comma 3.

Gli attivi da utilizzare sono quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento in cui possono essere investite le risorse delle gestioni separate. Il testo regolamentare è stato modificato.

#### **Comma 4**

L'ANIA chiede di raddoppiare la soglia massima del 4% entro la quale gli attivi non concorrono alla determinazione del tasso di rendimento. Inoltre chiede che, ai fini dell'integrazione, le minusvalenze iscritte in bilancio possano essere compensate con le plusvalenze latenti afferenti gli attivi della gestione separata.

Proposte non accolte. La soglia del 4% è stata individuata a fini prudenziali in quanto consente alle imprese di utilizzare attivi del patrimonio libero ai fini dell'integrazione di cui al comma 3 senza vincolarli alla disciplina degli altri attivi inseriti nelle gestioni separate. Inoltre le plusvalenze latenti non possono essere utilizzate per compensare le minusvalenze in quanto tale compensazione risulterebbe in contrasto con i principi contabili nazionali che non consentono la loro iscrizione in bilancio.

L'ANIA chiede di eliminare il requisito dell'elevata liquidità previsto per gli attivi utilizzati ad integrazione delle minusvalenze che non concorrono alla determinazione del tasso di rendimento in quanto rientranti nella soglia massima del 4% delle riserve matematiche.

Proposta accolta. Il comma è stato modificato.

L'ANIA chiede di prevedere una periodicità trimestrale per la valutazione al valore corrente degli attivi utilizzati ad integrazione delle minusvalenze ma che non concorrono alla determinazione del tasso di rendimento in quanto rientranti nella soglia massima del 4% delle riserve matematiche.

Proposta non accolta. La periodicità per la valutazione degli attivi di cui al comma 4 al valore corrente è effettuata con cadenza mensile, come disposto dall'articolo 12.

Il CNA e l'ANIA chiedono se gli attivi rientranti nella soglia del 4% delle riserve matematiche debbano essere di nuova acquisizione ovvero se gli stessi possono essere trasferiti dal patrimonio libero e, in quest'ultimo caso, chiedono se il trasferimento di attivi sia da considerarsi di carattere eccezionale. L'ANIA chiede inoltre se sia consentito, in caso di recupero delle minusvalenze, ritrasferire gli attivi al patrimonio libero dell'impresa.

Gli attivi da utilizzare ai fini dell'integrazione nei limiti del 4% delle riserve matematiche sono quelli di proprietà dell'impresa. Tali attivi, anche se iscritti nell'apposita sezione del libro mastro, non concorrono alla determinazione del tasso di rendimento e non fanno parte delle attività della gestione separata. Conseguentemente possono essere trasferiti dal patrimonio dell'impresa e, nel caso di recupero delle minusvalenze, ritrasferiti al patrimonio. A tali trasferimenti non si applica l'articolo 10 del Regolamento. Oltre la soglia del 4% gli attivi individuati ai fini dell'integrazione di cui al comma 3 concorrono alla determinazione del rendimento della gestione e sono parte integrante della gestione separata stessa; a tali attivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento.



## Art. 9 (Disposizioni in materia di investimenti)

### Comma 1

L'ANIA chiede se sia possibile mantenere nella gestione separata fino al loro realizzo e per un ammontare pari, al massimo, a quello degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, gli attivi già ammissibili per i quali vengono meno le caratteristiche di ammissibilità.

Premesso che le attività delle gestioni separate che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, non presentano le nuove caratteristiche di ammissibilità possono rimanere nelle gestioni separate fino al loro realizzo, per le attività acquisite successivamente la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'Autorità ai fini della valutazione delle misure da adottare.

### Comma 2

L'ANIA chiede se possono essere inseriti tra le attività della gestione separata i crediti di imposta, spettanti alle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita a fronte del versamento dell'imposta sulle riserve matematiche, ed i crediti infruttiferi per premi da incassare, nella misura in cui siano ammissibili a copertura delle riserve tecniche.

Proposta non accolta. La finalità della disposizione è quella di non deprimere il rendimento delle gestioni introducendo poste infruttifere. L'unica eccezione, considerata la transitorietà della partita creditoria, riguarda i crediti verso assicurati ed intermediari per premi da incassare nella misura in cui sono effettivamente esigibili da meno di tre mesi.

Il CNA chiede di inserire tra gli attivi non ammissibili nella gestione separata altre tipologie di investimenti che, pur ammessi a copertura delle riserve tecniche, risultano infruttiferi. Inoltre in relazione ai crediti chiede di conoscere i criteri da utilizzare in caso di cancellazione degli stessi.

Proposta accolta. Il comma è stato modificato integrando l'elenco degli attivi in cui non possono essere investite le risorse della gestione separata con le immobilizzazioni materiali e le spese di acquisizione da ammortizzare.  
Nel caso di mancato incasso dei crediti l'impresa è tenuta ad integrare la gestione separata con altri attivi idonei di pari importo.

## Art. 10 (Trasferimento di attività)

L'ANIA chiede di consentire il trasferimento, a valore di mercato, degli attivi dalla gestione separata al patrimonio dell'impresa limitando tale possibilità a specifiche condizioni.

Proposta non accolta. L'uscita di un attivo dalla gestione separata può avvenire solo per realizzo, così come stabilito dall'articolo 9, comma 3, del Regolamento.

### Comma 2

L'Assirevi e l'AICA propongono di modificare il testo disciplinante il trasferimento degli attivi dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, al fine di coordinarlo con l'articolo 8, comma 3.

Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato.

L'ANIA chiede di prevedere che i cinque giorni previsti per la comunicazione all'Isvap dell'avvenuta operazione di trasferimento siano da considerarsi come lavorativi.

Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato.

### **Art. 11 (Verifiche contabili sulla gestione separata)**

L'Assirevi propone di riformulare l'articolo al fine di circostanziare meglio l'oggetto delle verifiche contabili richieste.

Proposta accolta. L'articolo è stato modificato.

#### **Comma 2, lettera c)**

L'ANIA propone di escludere dall'obbligo della verifica contabile i rendimenti relativi a periodi non coincidenti con quello di osservazione.

Proposta non accolta. L'estensione della verifica contabile anche ai rendimenti realizzati in periodi non coincidenti con quello di osservazione garantisce una maggiore tutela e trasparenza per gli assicurati in quanto la certificazione si estende anche ai diversi tassi di rendimento che effettivamente sono retrocessi all'assicurato e che debbono essere riportati nel rendiconto riepilogativo della gestione separata, oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 12 (Libro mastro)**

#### **Comma 3**

L'ANIA chiede di aumentare il termine previsto per l'annotazione nel libro mastro delle movimentazioni in entrata o in uscita degli attivi.

Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato prevedendo che l'annotazione debba avvenire entro 7 giorni lavorativi.

### **Art. 13 (Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata)**

#### **Comma 1**

L'AICA chiede di sostituire "aliquota minima di retrocessione stabilita" con "aliquota di retrocessione effettivamente concessa". Il CNA chiede chiarimenti in merito alla definizione di aliquota di retrocessione. L'ANIA propone di omettere nel rendiconto l'indicazione dell'aliquota minima di retrocessione ovvero, in alternativa, di poter indicare anche l'aliquota massima.

Proposte parzialmente accolte. Il testo regolamentare è stato modificato eliminando nel rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'allegato A al Regolamento l'indicazione dell'aliquota minima di retrocessione. Tuttavia, considerata la molteplicità di aliquote di retrocessione che possono essere collegate ad una medesima gestione, nel prospetto di vigilanza di cui all'allegato C al Regolamento devono essere indicati i tassi di rendimento minimo, massimo e medio effettivamente retrocessi.

L'ANIA chiede di mantenere il termine di sessanta giorni per la redazione del rendiconto annuale della gestione separata.

Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato.

### **Commi 1, 2 e 3**

L'ANIA chiede di sostituire “responsabile legale dell'impresa” con “rappresentante legale dell'impresa”.

Proposta accolta.

### **Comma 4**

L'ANIA chiede che l'informativa prevista negli allegati B e C sia limitata alle sole società del gruppo e non a tutte le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008.

Proposta non accolta. L'obiettivo della norma è quello di fornire la *disclosure* di alcune voci relative ai contratti stipulati con tutte le controparti, così come definite dall'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008. Al fine di ridurre l'onere per l'impresa è stata stabilita la soglia di significatività dell'1% entro la quale l'impresa può non fornire l'informativa sulle controparti.

L'ANIA chiede se le imprese sono ancora tenute a redigere ed ad affiggere il prospetto di composizione degli investimenti della gestione separata su base trimestrale.

Tali obblighi su base trimestrale, previsti dalla previgente normativa, non sono stati riproposti nel Regolamento. Le imprese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Regolamento Isvap n. 35/2010, hanno l'obbligo di pubblicare su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet*, il prospetto della composizione della gestione separata e il relativo rendiconto annuale. E' stato previsto nel Regolamento, solo per le gestioni con periodo di osservazione annuale, l'obbligo di redigere e pubblicare il prospetto semestrale della composizione della gestione separata.

### **Art. 14 (Comunicazioni all'ISVAP)**

L'ANIA chiede chiarimenti in merito ai termini previsti per la redazione della verifica contabile e per l'invio all'Autorità.

Il testo regolamentare è stato modificato. E' stato previsto il termine di sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione per l'invio all'Autorità della documentazione ivi compresa la relazione sulla verifica contabile di cui all'articolo 11. Pertanto, fermo restando il termine finale di sessanta giorni per l'invio della documentazione completa, il Regolamento non stabilisce ulteriori termini per la redazione della relazione da parte della società di revisione.

### **Art. 17 (Entrata in vigore)**

#### **Comma 2**

L'ANIA chiede se l'adeguamento dei regolamenti delle gestioni separate nel caso in cui incida sulle condizioni contrattuali debba applicarsi solo ai nuovi contratti, non potendosi intervenire sui contratti e le relative condizioni già sottoscritti.

I regolamenti di tutte le gestioni separate costituite prima dell'entrata in vigore del Regolamento ed aperte a nuovi contratti devono essere adeguati entro il termine di cui all'articolo 17. Il testo regolamentare è stato modificato per chiarire che per i contratti stipulati

antecedentemente alla data di adeguamento, l'organo amministrativo deve adottare idonei presidi solo a livello gestionale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del Regolamento, non potendosi applicare retroattivamente a tali contratti le limitazioni alle movimentazioni in entrata e in uscita previste all'articolo 5. Tuttavia, per tali contratti le eventuali modifiche alle condizioni contrattuali debbono essere effettuate se risultano maggiormente favorevoli per gli assicurati e se comportano una maggiore informativa per gli stessi in merito alle spese gravanti sulle gestioni nonché alle modalità di determinazione del rendimento.

L'ANIA chiede che le disposizioni dello schema di regolamento non siano applicabili alle gestioni chiuse alla nuova produzione purché l'organo amministrativo dell'impresa deliberi che la gestione non è più destinata ad essere collegata a nuovi contratti.

Proposta parzialmente accolta. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del Regolamento e chiuse a nuovi contratti non è previsto l'adeguamento del regolamento della gestione. Tuttavia il testo regolamentare è stato modificato prevedendo comunque da parte delle compagnie il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 4 mediante l'adozione di idonei presidi a livello gestionale.

### **Comma 3**

L'ANIA chiede se per l'invio del regolamento aggiornato ai contraenti l'impresa possa far ricorso a strumenti di comunicazione a distanza qualora il cliente abbia preventivamente autorizzato l'impresa ad utilizzare tale modalità.

Si conferma tale possibilità in linea con quanto già previsto dall'articolo 21 del Regolamento Isvap n. 35/2010.

L'ANIA chiede se le "altre modifiche apportate al contratto" da comunicare al contraente siano riferite esclusivamente a quelle dovute per effetto di quanto previsto all'articolo 17, comma 2, lettera a) del Regolamento.

Qualsiasi modifica apportata alle condizioni contrattuali derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni di cui al Regolamento deve essere comunicata al contraente.

### **Allegato C**

L'ANIA chiede chiarimenti in merito agli "importi da ultimo bilancio approvato" con particolare riferimento alle gestioni che prevedono un periodo di osservazione non coincidente con l'anno solare o quando il prospetto dell'anno viene consegnato prima dell'approvazione del bilancio.

Gli importi delle varie tipologie di attività da indicare nell'allegato C sono quelli contabilizzati nell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea degli azionisti.

Il CNA chiede di conoscere in quale parte del prospetto debbano essere riportati gli attivi ad integrazione della copertura di cui all'articolo 8, comma 3, che superano il limite del 4% delle riserve matematiche.

Tali attivi sono inseriti tra gli investimenti della gestione separata e, come tali, sono ricompresi nelle colonne destinate ad accogliere gli importi degli investimenti, ripartiti per tipologia, inclusi nelle gestioni separate stesse.